



VERSO LA QUALIFICA DI OSS. Percorsi di integrazione delle competenze per diplomati degli Istituti scolastici ad indirizzo Servizi Socio Sanitari

Direttiva per la presentazione delle domande





Indice

1.	Riferimenti legislativi e normativi	3
2.	Obiettivi generali	4
3.	Caratteristiche dei percorsi formativi	5
4.	Tirocini	5
5.	Destinatari	<i>6</i>
6.	Selezione dei partecipanti e termini di avvio e conclusione dei percorsi	7
7.	Procedure per la valutazione dell'apprendimento - Commissione esaminatrice	7
8.	Metodologia	7
9.	Monitoraggio	8
10.	Soggetti ammessi alla presentazione della domanda per la partecipazione all'avviso	8
11.	Sospensione dell'accreditamento	8
12.	Forme di partnership con le Aziende Sanitarie	9
13.	Delega	9
14.	Vincoli finanziari	9
15.	Rispetto delle norme regolamentari in tema di aiuti di Stato	9
16.	Modalità di presentazione delle domande	10
17.	Tempi di presentazione delle istanze ed esiti delle istruttorie	11
18.	Procedure e criteri di valutazione	11
19.	Comunicazioni	12
20.	Indicazione del foro competente	12
21.	Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i	12
22.	Tutela della privacy	12





1. Riferimenti legislativi e normativi

L'Avviso di riferimento alla presente Direttiva viene emanato nell'ambito del quadro normativo previsto dalle seguenti disposizioni:

- Legge 21 dicembre 1978, n. 845: "Legge quadro in materia di formazione professionale";
- Legge 28 marzo 2003, n. 53: "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale";
- D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 76: "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53";
- D.lgs 9 aprile 2008, n. 81: "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- DPR 15 marzo 2010, n. 87: "Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
- Legge 13 luglio 2015, n. 107: "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";
- D.Lgs 13 aprile 2017, n. 61: "Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107;
- l'Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2001 che individua la figura e il relativo profilo professionale dell'Operatore Socio Sanitario e definisce l'ordinamento didattico dei relativi corsi di formazione;
- L.R. 16 agosto 2001, n. 20: "La figura professionale dell'Operatore Socio-Sanitario" e s.m.i.;
- L.R. 9 agosto 2002, n. 19: "Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati" e s.m.i.;
- L.R. 13 marzo 2009, n. 3: "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro", così come modificata dalla L.R. 8 giugno 2012, n. 21;
- L.R. 8 novembre 2010, n. 23: "Modifiche della legge regionale 9 agosto 2002, n. 19 "Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati";
- L.R. 31 marzo 2017, n. 8: "Il sistema educativo della Regione Veneto";
- DGR n. 359 del 13/02/2004: "Aggiornamento delle disposizioni regionali in materia di accreditamento degli Organismi di Formazione ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i.";
- DGR n. 2120 del 30/12/2015: "Aggiornamento delle disposizioni regionali in materia di accreditamento degli Organismi di Formazione ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i.";
- DGR n. 251 del 08/03/2016: "Approvazione documento "Testo Unico Beneficiari" relativo agli adempimenti per la gestione di progetti formativi delle attività formative riconosciute ai sensi dell'art. 19 della L. 10/1990";
- DGR n. 951 del 22/06/2016: "Approvazione dello schema di Protocollo d'Intesa tra la Regione del Veneto e l'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto per l'avvio sperimentale di percorsi di integrazione delle competenze finalizzati all'acquisizione dell'attestato di qualifica professionale di Operatore socio sanitario da attuarsi presso le Istituzioni scolastiche del Veneto ad indirizzo "Servizi Socio Sanitari". (L.R. 30/01/1990, n. 10 L.R. 16/08/2001, n. 20)";
- DGR n. 1568 del 10/10/2016: "Approvazione Direttiva per la presentazione delle domande "Verso la qualifica di OSS. Percorsi di integrazione delle competenze per diplomati IPS indirizzo servizi socio sanitari" previste dal protocollo d'intesa tra la Regione del Veneto e l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto di cui alla DGR n. 951 del 22/06/2016. (L.R. 30/01/1990, n. 10 L.R. 16/08/2001, n. 20)";





- DGR n. 688 del 16/05/2017: "Programmazione dell'offerta formativa per Operatore Socio Sanitario triennio 2017/2019. Approvazione dell'Avviso pubblico e della Direttiva per la presentazione di progetti formativi a riconoscimento regionale, rivolti ad aspiranti Operatori Socio Sanitari, per il triennio 2017/2019. Legge regionale 16 agosto 2001, n. 20 e s.m.i.";
- DGR 1789 del 07/11/2017: "Approvazione dell'Avviso pubblico "Verso la qualifica di OSS II^ Edizione. Percorsi di integrazione delle competenze per diplomati degli Istituti scolastici ad indirizzo servizi socio sanitari - Anno Scolastico 2017-2018" e della Direttiva per la presentazione dei progetti formativi. (L.R. 16 agosto 2001, n. 20 - L.R. 31 marzo 2017, n. 8)";
- Decreto n. 21 del 01/03/2017 del Direttore generale dell'Area Sanità e Sociale: "Approvazione Direttiva per l'organizzazione presso le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario regionale del Veneto delle attività di tirocinio previste dal corso per Operatore Socio Sanitario (L.R. 20/2001 e s.m.i.) – Definizione degli obiettivi formativi di tirocinio", che dovrà essere recepita quale guida per la gestione di tutte le esperienze di tirocinio";
- Decreto n. 230 del 05/04/2017 del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione: "Riconoscimento di crediti formativi relativi al percorso per Operatore Socio Sanitario per le attività svolte in alternanza scuola lavoro nell'ambito del triennio finale degli Istituti Professionali a indirizzo "Servizi Socio-Sanitari". DGR n. 951 del 22/06/2016 "Approvazione dello schema di Protocollo d'Intesa tra la Regione del Veneto e l'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto per l'avvio sperimentale di percorsi di integrazione delle competenze finalizzati all'acquisizione dell'attestato di qualifica professionale di Operatore Socio Sanitario da attuarsi presso le Istituzioni scolastiche del Veneto a indirizzo "Servizi Socio Sanitari". (L.R. 30/01/1990, n. 10 – L.R. 16/08/2001, n. 20)";
- Decreto n. 79 del 07/02/2018 del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione: "Riconoscimento di credito formativo sul tirocinio del percorso per OSS relativo ad un'unica esperienza di alternanza scuola lavoro nell'ambito del triennio conclusivo degli Istituti Professionali a indirizzo "Servizi Socio-Sanitari". DGR n. 951 del 22/06/2016 "Approvazione dello schema di Protocollo d'Intesa tra la Regione del Veneto e l'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto per l'avvio sperimentale di percorsi di integrazione delle competenze finalizzati all'acquisizione dell'attestato di qualifica professionale di Operatore Socio Sanitario da attuarsi presso le Istituzioni scolastiche del Veneto a indirizzo "Servizi Socio Sanitari". (L.R. 30/01/1990, n. 10 - L.R. 16/08/2001, n. 20)". Modifica del DDR n. 230 del 05/04/2017".

2. Obiettivi generali

Con provvedimento n. 951 del 22 giugno 2016 la Giunta regionale ha approvato lo schema di Protocollo d'Intesa (di seguito protocollo) tra la Regione del Veneto e l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto per l'avvio sperimentale dei percorsi integrativi per Operatore socio sanitario rivolti agli studenti in possesso del Diploma per i servizi socio sanitari.

Il Protocollo prevede che gli interventi formativi possano essere realizzati parallelamente al percorso curricolare (classi IV e V) o successivamente all'esame di Stato. In ogni caso potranno accedere all'esame del percorso integrativo a qualifica per OSS solo coloro che sono in possesso del diploma di Stato per i servizi socio sanitari.

La presente Direttiva prevede la presentazione di un'unica domanda di attivazione dei percorsi integrativi. Successivamente, per ogni nuovo percorso formativo da attivare sarà sufficiente effettuare la duplicazione del percorso formativo nell'applicativo di gestione¹.

L'avvio dei percorsi tuttavia è condizionato ad una verifica della conformità degli stessi alla quantificazione programmata del fabbisogno formativo annuale di OSS. ²

¹ Per le modalità operative si rimanda al paragrafo 10 "Soggetti ammessi alla presentazione delle domande".

² La richiesta di avvio del percorso trasmessa dal richiedente agli uffici della competente struttura regionale viene validata dagli uffici dell'Area Sanità e Sociale entro 5 giorni dalla ricezione, ai fini della verifica di congruenza con la programmazione regionale.

3. Caratteristiche dei percorsi formativi

I percorsi proposti sono finalizzati ad assicurare l'integrazione delle competenze dei giovani frequentanti le classi IV e V dei percorsi scolastici quinquennali a indirizzo socio sanitario e di coloro che sono in possesso del diploma di Stato per i servizi socio sanitari, con quelle previste dal profilo professionale di OSS di cui alla L.R. n. 20/2001. In una logica di continuità didattica, le attività formative³ devono essere svolte presso la sede dell'Istituto gestore o partner nel caso in cui la domanda sia presentata da un Organismo di formazione accreditato diverso dall'Istituto scolastico.

Il programma didattico formativo di riferimento è stato disciplinato dall'Allegato C alla DGR n. 2344/2008, alla quale si rimanda.⁴

Ciascun percorso formativo dovrà essere coerente con la comparazione dei piani orari e dei programmi di cui all'Allegato A al Protocollo d'Intesa.

Al netto dei crediti previsti e riconosciuti dal Protocollo d'intesa la durata, l'articolazione, i contesti operativi, i requisiti delle figure professionali (docenti, tutor ecc), i contenuti degli interventi formativi e delle fasi di tirocinio devono assicurare la conformità alla disciplina regionale di riferimento⁵. Per quanto non disciplinato nella presente Direttiva, si rimanda alla DGR n. 688 del 16/05/2017, ultimo provvedimento di avviso per i percorsi OSS ordinari in attuazione della legge regionale n. 20/2001.

Le procedure dei percorsi integrativi devono essere conformi ai dispositivi e agli standard regionali vigenti.

È opportuno rilevare che il legislatore con D.lgs 13 aprile 2017, n. 61, ha individuato i nuovi indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale in attuazione della Legge 15 luglio 2015, n. 107.

Il nuovo indirizzo "Servizi per la Sanità e l'Assistenza sociale" di cui all'art. 3, comma 1, lettera i), del precitato D.lgs, è entrato in vigore il 13 maggio 2017, pertanto il nuovo percorso di studio coinvolgerà le classi prime a partire dall'anno scolastico 2018/2019. Il previgente DPR 15 marzo 2010, n. 87, sarà abrogato a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023. In previsione dell'adeguamento dei percorsi formativi di istruzione professionale sarà necessaria la revisione del programma didattico disciplinato dall'allegato C alla DGR n. 234/2008 per l'anno scolastico 2022/2023.

4. Tirocini

Il tirocinio è parte fondamentale e insostituibile del programma di formazione, poiché costituisce la modalità privilegiata di apprendimento delle competenze tecnico-pratiche specifiche del corsista, pertanto è necessaria, per la sua realizzazione, un'ampia collaborazione tra soggetto gestore e strutture e servizi che ospitano i tirocinanti.

Tutti i percorsi comprendono un tirocinio guidato presso le strutture e i servizi nel cui ambito è prevista la figura professionale dell'Operatore socio sanitario.

L'attuazione dei tirocini dovrà rispettare quanto stabilito dal DDR n. 21 del 1 marzo 2017 del Direttore Generale dell'Area Sanità e sociale che disciplina l'organizzazione delle attività previste presso le Aziende e gli Enti del Servizio sanitario regionale del Veneto e gli obiettivi formativi delle stesse.

Il monte ore indicato è da intendersi come impegno complessivo necessario al corsista per raggiungere gli obiettivi previsti.

I tirocini si articolano come segue:

- 1. n. 200 ore in U.O. di degenza ospedaliera;
- 2. n. 120 ore in strutture per anziani: case di riposo, R.S.A., strutture semiresidenziali;





³ Al netto delle esperienze di tirocinio.

⁴ Allegato C alla DGR 2344/2008 reperibile al seguente link: http://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/formazioneregionale OSS - operatore socio sanitario; bandi.

⁵ DGR 688/2017 reperibile al seguente link: http://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/formazioneregionale OSS - operatore socio sanitario; bandi.

3. n. 200 ore suddivise in due esperienze, di n. 100 ore cadauna, presso strutture e servizi afferenti alle aree disabilità, integrazione sociale e scolastica, assistenza domiciliare, salute mentale.

Come previsto dal Protocollo d'Intesa, con Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 230 del 5 aprile 2017, in relazione a una o più esperienze di alternanza scuola/lavoro realizzate parallelamente al percorso curricolare quinquennale e coerenti con la disciplina regionale, sono quantificate in complessive n. 100 le ore di credito riconoscibili. Con Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 79 del 7 febbraio 2018 è previsto il riconoscimento delle 100 ore di credito anche svolte in un'unica esperienza di tirocinio realizzata presso strutture e servizi afferenti alle aree disabilità, integrazione sociale e scolastica, assistenza domiciliare, salute mentale. La quota rimanente di tirocinio deve essere programmata in un ambito diverso rispetto a quello nel quale è stata maturata l'esperienza di alternanza scuola-lavoro.

Si precisa che potranno essere ammessi a svolgere le esperienze di tirocinio solo i corsisti che abbiano compiuto il diciottesimo anno d'età, considerato che i percorsi formativi integrativi sono rivolti, come previsto al successivo paragrafo 5 "Destinatari", anche a studenti frequentanti le classi IV e V degli Istituti scolastici e pertanto potenzialmente minorenni.

In caso di gravidanza il tirocinio viene sospeso fino al compimento del 7° mese dopo il parto come previsto dalla normativa vigente.

5. Destinatari

Sono destinatari dei percorsi gli studenti iscritti e frequentanti le classi IV e V di un Istituto scolastico a indirizzo servizi socio sanitari e/o in possesso di diploma di Stato per i servizi socio sanitari ottenuto a conclusione di un ciclo quinquennale come definito dal curricolo di cui al DPR 15 marzo 2010, n. 87.

In ogni caso potranno essere ammessi a sostenere l'esame di qualifica per OSS solo gli interessati in possesso del diploma di Stato per i servizi socio sanitari.

Ciascun percorso formativo dovrà prevedere al massimo un numero di 30 corsisti.

Gli aspiranti corsisti con riconoscimento di credito formativo, acquisito a seguito di ritiro motivato dal percorso formativo di cui alle DGR 1568/2016 e 1789/2017, potranno partecipare ai percorsi come soprannumerari, con un massimo di 3 corsisti in soprannumero per ogni singolo corso.

I corsisti devono essere assicurati, a cura del soggetto gestore, contro gli infortuni sul lavoro in ottemperanza alle vigenti disposizioni e per danni cagionati a persone o a cose durante la frequenza delle attività teoriche e pratiche di formazione professionale, comprese quelle svolte in luoghi diversi dalla sede del corso.

Per l'esposizione ai rischi connessi allo svolgimento delle funzioni previste dal profilo professionale dell'Operatore socio-sanitario i corsisti sono sottoposti ad accertamento di idoneità specifica ai sensi del D.lgs 81/2008 e s.m.i., ai quali sono proposte le vaccinazioni previste dalla normativa vigente. I costi relativi alla sorveglianza sanitaria sono a carico del soggetto gestore.

Il soggetto gestore deve dare immediata comunicazione alla competente struttura regionale qualora si presentino casi di interruzione del corso. A giudizio del Collegio dei docenti, e/o sulla base dei Regolamenti interni del soggetto gestore, è previsto l'allontanamento di un corsista dal corso per comportamenti scorretti tali da compromettere il buon funzionamento dell'attività didattica e/o del tirocinio. Di detta espulsione deve essere data tempestiva comunicazione alla struttura regionale.

Il corsista risultato non idoneo a seguito delle prove d'esame o ritiratosi prima delle prove stesse, può iscriversi, in qualità di corsista effettivo, a un corso successivo una sola volta, senza diritto al riconoscimento di alcun credito.

Non possono essere inseriti corsisti effettivi in corsi già avviati qualora il monte ore del percorso formativo già svolto superi il 5% del monte ore complessivo previsto⁶.





⁶ La percentuale va calcolata al netto del credito formativo di cui al protocollo, ovvero su 620 ore.

6. Selezione dei partecipanti e termini di avvio e conclusione dei percorsi

Ai fini dell'accesso al percorso, il soggetto gestore deve prevedere una prova di selezione dei candidati mediante test e colloquio. Le modalità per la gestione delle procedure di selezione dei candidati, nonché i relativi criteri ed indicatori, devono essere conformi ai principi di non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza.

Gli aspetti operativi relativi alle procedure di selezione saranno oggetto di successivo provvedimento che stabilirà anche i termini di avvio e conclusione dei percorsi.

In esito alle procedure di selezione deve essere stilata e resa pubblica una graduatoria di merito.

7. Procedure per la valutazione dell'apprendimento - Commissione esaminatrice

A conclusione dell'intero modulo di base e di almeno un modulo di tirocinio deve essere prevista una prova intermedia di verifica degli apprendimenti teorici e attitudinali con valutazione da parte del Collegio dei docenti.

Almeno 60 giorni prima dell'esame finale dovrà essere presentata richiesta di convocazione della commissione, secondo le modalità previste⁷.

La valutazione finale dell'apprendimento è effettuata ai sensi della L.R. n. 8/2017 e L.R. n. 20/2001 da un'apposita Commissione costituita come segue:

- un rappresentante esperto della Regione, con funzioni di Presidente, designato dal Direttore della Direzione Formazione e Istruzione;
- un rappresentante esperto dell'area sanitaria designato dalla struttura regionale competente;
- un rappresentante esperto dell'area sociale designato dalla struttura regionale competente;
- due membri interni di cui un docente e il tutor del corso.

Il monte ore destinato alle prove d'esame è escluso dal computo del monte ore complessivo.

È a carico del soggetto gestore l'onere finanziario relativo ai compensi dovuti ai componenti esterni della Commissione d'esame, come previsto dalle disposizioni vigenti.

Alle prove di valutazione finale non possono essere ammessi corsisti che abbiano superato il tetto massimo di assenze (10%) delle ore complessive del corso⁸.

Spetta al Collegio dei docenti l'ammissione dei corsisti alle prove finali d'esame previo accertamento delle valutazioni riportate e delle verifiche svolte. Non sono ammessi a sostenere le prove d'esame finali i corsisti che abbiano riportato una valutazione negativa nelle discipline teoriche o anche in una sola esperienza di tirocinio.

La prova finale consiste in una prova teorica (comprendente un test e un colloquio sulle discipline oggetto del percorso) e una prova pratica, secondo le modalità previste dalla vigente disciplina regionale. Eventuali precisazioni saranno fornite dal competente ufficio regionale.

Il rilascio dell'attestato di qualifica professionale è subordinato al superamento dell'esame finale che verterà su tutte le competenze dell'OSS e sarà programmato successivamente all'esame di Stato.

8. Metodologia

Ciascun intervento formativo si compone di più Unità Formative (UF), ciascuna delle quali porta, a seconda del contenuto, all'acquisizione di una o più competenze. I contenuti e le relative competenze da acquisire devono essere chiaramente identificati, riconducibili alle unità formative e facilmente comprensibili all'utenza

2e9cha06

⁷ Applicativo ARCODE reperibile al seguente link: http://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/spaziooperatori Applicativi on line.

⁸ La percentuale va calcolata al netto del credito formativo di cui al protocollo, ovvero su 620 ore.

finale per permettere l'autovalutazione delle stesse. Tale articolazione costituisce un pre-requisito di sistema poiché consente di realizzare il riconoscimento anche parziale delle competenze acquisite da integrare con l'eventuale formazione di recupero ai fini del buon esito dell'intervento formativo.

Le metodologie didattiche devono risultare coerenti con i contenuti, gli obiettivi didattici e gli stili di apprendimento generalmente riscontrabili tra i corsisti.

In funzione della specificità del settore di intervento, risulta fondamentale un ampio utilizzo di metodi e contesti didattici attivi, orientati a migliorare il coinvolgimento e l'interazione tra i corsisti.

9. Monitoraggio

L'attività progettuale deve essere accompagnata da un'attività di monitoraggio sia quantitativa che qualitativa per verificare la coerenza tra quello che è stato progettato e la sua concreta attuazione. Strumenti e tempi per la gestione delle azioni di monitoraggio saranno definiti nell'ambito di ciascun percorso formativo e devono essere a disposizione della struttura regionale di riferimento.

10. Soggetti ammessi alla presentazione della domanda per la partecipazione all'avviso

Possono presentare domanda le seguenti due tipologie di soggetti:

- Istituti scolastici presso i quali sia attivo l'indirizzo dei servizi socio sanitari e che siano iscritti nell'elenco di cui alla L.R. n. 19 del 9 agosto 2002 "Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati" e ss.mm.ii. per l'ambito della formazione superiore;
- Organismi di formazione iscritti nell'elenco di cui alla L.R. n. 19 del 9 agosto 2002 "Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati" e ss.mm.ii. per l'ambito della formazione superiore, in possesso di comprovata esperienza nella programmazione e gestione di percorsi formativi per OSS, in partenariato obbligatorio con un Istituto scolastico del Veneto che abbia attivo l'indirizzo dei servizi socio sanitari.

Numero di domande presentabili

Ciascun soggetto proponente potrà presentare una sola domanda, riferita alla realizzazione di un intervento integrativo, che sarà oggetto di valutazione e la sua approvazione costituirà la base per tutte le edizioni che si intendono realizzare, senza necessità di ulteriori presentazioni. La richiesta di avvio delle edizioni successive alla prima, viene formulata tramite istanza a mezzo posta elettronica agli uffici regionali. ¹⁰

11. Sospensione dell'accreditamento

I soggetti sospesi dall'accreditamento non possono presentare progetti né come proponente né come partner di progetto per tutta la durata della sospensione.

I progetti presentati da Organismi di formazione sospesi o per i quali lo stato di sospensione dell'accreditamento sia intervenuto successivamente alla presentazione della domanda e prima dell'approvazione della graduatoria, sono inammissibili.

La sospensione dell'accreditamento intervenuta dopo l'approvazione della graduatoria dei progetti e che perduri oltre il termine per l'avvio delle attività formative previsto dalla direttiva, determina la revoca dell'aggiudicazione.



⁹ Almeno un percorso formativo realizzato in adesione alle ultime programmazioni regionali (DGR 1358/2015, DGR 688/2017).

¹⁰ Puntali indicazioni in ordine alle modalità di gestione delle duplicazioni degli interventi saranno comunicate direttamente dagli uffici competenti.

Ferma restando la responsabilità in capo al Legale Rappresentante dell'Organismo di Formazione in merito alla tutela dell'incolumità della salute e della sicurezza degli allievi e degli operatori, la sospensione dell'accreditamento del soggetto beneficiario, intervenuta successivamente all'avvio del progetto e prima della sua conclusione, può determinare anche la sospensione delle attività formative in corso, qualora il provvedimento di sospensione dell'accreditamento sia motivato dal mancato rispetto di requisiti inerenti sicurezza e la tutela della salute degli allievi e degli operatori dell'Organismo di Formazione.

12. Forme di partnership con le Aziende Sanitarie

In coerenza con gli obiettivi generali precisati al paragrafo 2, al fine di poter dar corso alle azioni conseguenti, si evidenzia l'importanza di assicurare l'avvio di percorsi formativi in funzione di concrete prospettive di inserimento lavorativo nelle strutture socio sanitarie e socio assistenziali del territorio regionale.

Per questo si ritiene necessario che ciascun percorso formativo sia svolto, con il coinvolgimento delle Aziende Sanitarie ma anche delle strutture e dei servizi potenzialmente interessati all'inserimento nel proprio organico dei futuri qualificati OSS.

Proprio la peculiare situazione da cui ha preso origine l'attuale iniziativa, impone ai partner di rivestire un ruolo fondamentale nella concreta attuazione del percorso.

13. Delega

Per le attività di cui al presente avviso la delega è vietata. Di conseguenza, in fase di programmazione il soggetto proponente dovrà prevedere la realizzazione delle attività in proprio o attraverso il ricorso a prestazioni individuali, partenariati o acquisizioni di beni e servizi. In ogni caso le attività di coordinamento, direzione e segreteria amministrativa del percorso formativo devono essere gestite in proprio dal soggetto proponente.

14. Vincoli finanziari

Il costo massimo per la copertura delle spese relative alla gestione dei corsi non può superare l'importo di 950,00 euro per ogni corsista. Tale importo deve considerarsi comprensivo di qualsiasi spesa direttamente collegata all'intervento formativo (a titolo esemplificativo si citano gli accertamenti per la sorveglianza sanitaria, ¹¹ ecc.).

15. Rispetto delle norme regolamentari in tema di aiuti di Stato

Si precisa che tutte le tipologie progettuali di cui alla presente Direttiva prevedono attività formative rivolte esclusivamente a persone che, anche nel caso in cui sia ammessa la partecipazione da parte di lavoratori, tali attività hanno come obiettivo la qualificazione degli stessi al fine di un inserimento nel mondo del lavoro maggiormente coerente con le proprie aspettative di vita e professionali. In ogni caso la presente Direttiva non prevede l'erogazione di contributi pubblici. Le attività di cui alla presente Direttiva non costituiscono pertanto attuazione di regime di aiuto di stato.

In coerenza con quanto sopra indicato la partecipazione di eventuali utenti occupati alle attività formative deve avvenire completamente ed esclusivamente fuori dall'orario di lavoro.

stituti scolastici SSS

¹¹ Qualora il candidato abbia sostenuto delle spese derivanti dagli accertamenti medico sanitari previsti, tali spese dovranno essere considerate quale anticipo del pagamento della quota complessiva massima

16. Modalità di presentazione delle domande

La presentazione delle domande¹² deve avvenire, a pena di inammissibilità, entro i termini previsti al paragrafo 17 "Tempi di presentazione delle istanze e degli esiti delle istruttorie" sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto proponente, a cui dovrà essere apposta la firma digitale, in regola con la normativa sull'imposta di bollo.

Solo nel caso in cui la domanda sia presentata da un Organismo di formazione accreditato diverso dall'Istituto scolastico, dovrà essere obbligatoriamente accompagnata dalla scansione del modulo¹³ di adesione in partnership con l'Istituto scolastico, completo di timbro e firma del legale rappresentante del partner.

La trasmissione della domanda di ammissione e della eventuale relativa modulistica alla Giunta regionale del Veneto – Direzione Formazione e Istruzione, deve avvenire esclusivamente per via telematica, dalla casella di Posta Elettronica Certificata del soggetto proponente, inviando una mail all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata della Direzione Formazione e Istruzione, formazioneistruzione@pec.regione.veneto.it. Nell'oggetto della comunicazione dovrà essere riportata la seguente dicitura: "VERSO LA QUALIFICA DI OSS. Percorsi di integrazione delle competenze e per diplomati degli Istituti scolastici SSS" e all'inizio del messaggio, l'ufficio destinatario competente per materia, nel caso specifico "Direzione Formazione e Istruzione - Ufficio Attività Riconosciute"

A ciascuna domanda di ammissione trasmessa alla Regione del Veneto, dovrà corrispondere un unico messaggio PEC di trasmissione.

Ai messaggi in entrata, ricevuti alla casella PEC della Direzione Formazione e Istruzione, possono essere allegati esclusivamente file in formato "pdf", "p7m" o simili afferenti al formato "Portable Document Format", non modificabili. I messaggi e-mail contenenti allegati in formati diversi da quelli indicati, anche se firmati digitalmente, non sono infatti riconosciuti dal server di posta elettronica certificata e vengono "ripudiati" dal sistema stesso, con conseguente mancata consegna del messaggio PEC.

In ogni caso, saranno accettate le domande di ammissione inoltrate tramite e-mail provenienti da caselle di Posta Elettronica Certificata nelle quali il messaggio o gli allegati siano stati sottoscritti con firma digitale, il cui certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato, con algoritmo di generazione e di verifica delle sottoscrizioni digitali "SHA-256" o successivi.

Le modalità e i termini per l'utilizzo della succitata PEC, predisposti dalla Direzione Acquisti Affari Generali e Patrimonio, sono disponibili nel sito web della Regione del Veneto http://www.regione.veneto.it/web/affari-generali/pec-regione-veneto

Come previsto dall'Informativa pubblicata nel sito regionale, n. prot. 304756 del 15 luglio 2013, l'imposta di bollo, pari a 16 euro, dovrà essere assolta dal soggetto proponente in modo virtuale. Gli estremi dell'autorizzazione all'utilizzo del bollo virtuale ottenuta dall'Agenzia delle Entrate dovranno essere riportati sui documenti inviati.

In mancanza dell'autorizzazione da parte dell'Agenzia delle Entrate all'utilizzo del bollo virtuale, l'imposta di bollo potrà essere assolta attraverso il pagamento a mezzo modello F24 oppure con versamento eseguito tramite intermediario convenzionato (per esempio: Tabaccherie) con rilascio del relativo contrassegno ("bollo").

Nel caso di assolvimento dell'imposta di bollo a mezzo modello F24 la domanda di ammissione dovrà essere corredata da copia scansionata in formato "pdf" del modello F24, riportante il contrassegno di avvenuto pagamento del bollo prescelto e gli estremi del pagamento effettuato.

In ogni caso, la domanda di ammissione dovrà essere corredata inoltre da una dichiarazione sostitutiva¹⁴, ex artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, nella quale il soggetto proponente dovrà riportare la modalità



¹² Fac-simile Allegato C al presente provvedimento.

¹³ Fac-simile Allegato D al presente provvedimento.

¹⁴ In attuazione del D.L. 179/2012, convertito in L. n. 221/2012, e conformemente alla DGR n. 1050/2013, le disposizioni in merito alla trasmissione della corrispondenza all'Amministrazione regionale a mezzo PEC e all'assolvimento virtuale dell'imposta di bollo

di assolvimento dell'imposta di bollo e gli estremi del pagamento effettuato. Si precisa che tale adempimento non è una condizione di ammissibilità delle domande e che, in caso di impedimento all'assolvimento del bollo, le domande di ammissione relative alla presente direttiva potranno essere regolarizzate anche successivamente alla presentazione.

La presentazione delle domande e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nella presente direttiva e delle disposizioni regionali, nazionali e comunitarie riguardanti la materia.

La Direzione Formazione e Istruzione è a disposizione degli operatori per fornire le eventuali informazioni necessarie. Le informazioni possono essere richieste all'indirizzo mail formazione.riconoscimento@regione.veneto.it oppure, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ai seguenti recapiti telefonici 041 2795098-5035-5137.

17. Tempi di presentazione delle istanze ed esiti delle istruttorie

In sede di prima applicazione del presente provvedimento, le domande dovranno pervenire, esclusivamente a mezzo PEC, entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto, pena la non ammissibilità.

Successivamente le istanze di approvazione dei percorsi integrativi possono essere presentate nel periodo 1 aprile – 31 maggio di ogni anno.

Qualora la scadenza dei termini di presentazione delle domande coincidesse con una giornata prefestiva o festiva il termine sarà posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

Le domande presentate saranno approvate con Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione entro 90 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle candidature, a meno che il numero e la complessità delle proposte pervenute non giustifichino tempi più lunghi.

Il suddetto decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale dell'Amministrazione regionale. Le schede tecniche contenenti i giudizi e le valutazioni espresse per ogni singola domanda saranno consultabili presso la Direzione Formazione e Istruzione dai soggetti aventi diritto.

Gli esiti istruttori delle domande presentate, saranno comunicate in via esclusiva attraverso il sito istituzionale <u>www.regione.veneto.it</u>¹⁵, che pertanto vale quale mezzo di notifica dei risultati dell'istruttoria e degli adempimenti previsti, anche ai fini del rispetto di eventuali termini. Di conseguenza, è fatto obbligo ai Soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto sito per essere informati sugli esiti delle attività istruttorie, sugli adempimenti e sulle scadenze da rispettare.

18. Procedure e criteri di valutazione

In coerenza a quanto disposto dalla presente Direttiva, le domande presentate vengono istruite in ordine ai requisiti di ammissibilità da parte di un nucleo di valutazione formalmente individuato. La mancanza di tali requisiti determina la non ammissibilità della domanda.

Requisiti di ammissibilità

- 1. rispetto dei termini temporali fissati dalla Giunta regionale per la presentazione delle proposte;
- 2. rispetto delle modalità di presentazione delle proposte previste dalla Direttiva;
- 3. completa e corretta redazione della documentazione richiesta dalla Direttiva;
- 4. sussistenza nel soggetto proponente dei requisiti giuridici soggettivi previsti dalla normativa vigente e dalle presenti disposizioni per poter attuare le azioni richieste dal bando; i requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza dell'Avviso di riferimento alla presente Direttiva;
- 5. rispetto delle prescrizioni contenute nel bando circa gli accordi di partenariato;

sono disponibili nel portale regionale, al link: http://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/spaziooperatori sezione Avvisi

15 http://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/formazioneregionale





- 6. numero dei destinatari;
- iscrizione o relativa richiesta di iscrizione alla rete del Veneto degli IPS ad indirizzo servizi socio sanitari del Veneto, quale Organismo di formazione accreditato che presenta direttamente la domanda o Istituzione scolastica partner di progetto.

19. Comunicazioni

Tutte le disposizioni di interesse generale in relazione all'Avviso di riferimento alla presente Direttiva saranno comunicate nel sito istituzionale www.regione.veneto.it ¹⁶, che pertanto vale quale mezzo di notifica, anche ai fini del rispetto di eventuali termini. È fatto obbligo a tutti i soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto sito per esserne informati. Tutte le comunicazioni, compresi eventuali quesiti, di qualsiasi natura, devono essere comunicati attraverso il suddetto sito. Nel caso fosse evidenziato l'interesse generale del quesito e della relativa risposta, si provvederà alla pubblicazione dello stesso nello spazio riservato alle FAQ.

Per quanto riguarda le modalità gestionali e organizzative da seguire nella realizzazione degli interventi, nonché l'attività di controllo esercitata dalla Regione, si rinvia all'Allegato A alla DGR n. 251 del 08/03/2016 "Approvazione documento Testo Unico Beneficiari relativo agli adempimenti per la gestione di progetti formativi delle attività formative riconosciute ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 10/1990." ¹⁷.

Si sottolinea che la L.R. n. 8 del 31 marzo 2017 "Il sistema educativo della Regione Veneto" sostituisce e abroga la L.R. n. 10/1990, pertanto pur rimanendo invariate le disposizioni previste dalla DGR n. 251/2016 la norma di riferimento è la L.R. n. 8/2017 in subentro alla L.R. n. 10/1990.

20. Indicazione del foro competente

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Venezia.

21. Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.

Il Responsabile del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 è il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione, dott. Massimo Marzano Bernardi.

22. Tutela della privacy

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".



 $^{{\}color{blue}^{16}}\,\underline{\text{http://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/formazioneregionale}}$

¹⁷ http://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/formazioneregionale Attività riconosciute, Disposizioni generali, Modulistica di gestione.